

## A

La Delta s.r.l., che ha per oggetto sociale la commercializzazione di utensili ed è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori, si caratterizza per una compagine sociale composta da due soci: Tizio, titolare di una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale e Caio, titolare di una quota di partecipazione pari all'80% del capitale. Con riguardo alla nomina dell'organo amministrativo, lo statuto della Delta s.r.l. stabilisce che: *"La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui due nominati dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge e uno nominato direttamente dal socio Tizio in sede di assemblea convocata per la nomina degli amministratori"*. Con riguardo al trasferimento della partecipazione sociale, lo statuto si limita a prevedere che: *"Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per causa di morte"*. Nel maggio del 2012 il socio Tizio riceve da un terzo, Sempronio, una proposta di acquisto della sua quota di partecipazione a condizioni assai convenienti, che prevede tuttavia, quale condizione essenziale, il trasferimento a Sempronio, unitamente alla partecipazione, anche del diritto attribuito a Tizio di nominare un amministratore. Tizio si rivolge pertanto al proprio consulente per valutare la proposta formulata da Sempronio.

Il candidato, assunto le vesti del consulente di Tizio, esprima parere motivato in ordine all'operazione di trasferimento della quota di partecipazione prospettata nella proposta di Sempronio.